AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI
UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA

D. R. n. 42 Teramo, 27.02.2017

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., in particolare gli articoli 18 e 24;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.i., in particolare l'art. 17, comma 3, lettera c);

VISTO il vigente "Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento";

VISTE le proposte di modifica al Regolamento suddetto, esaminate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 19/10/2016:

TESTO VIGENTE

5) Gli interessati, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, debbono presentare copia delle richieste di nulla osta per i soggetti strutturati nelle università sia interni che esterni, copia dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per i soggetti dipendenti di altra Amministrazione. Resta fermo che prima dell'inizio dell'espletamento dell'incarico d'insegnamento gli interessati, siano essi supplenti o contrattisti, dovranno consegnare all'ufficio della Struttura didattica il provvedimento autorizzatorio.

6) Espletate le procedure e assicurata la pubblicità degli atti di conferimento degli incarichi, le Strutture didattiche trasmettono al Settore Affari del Personale Servizio personale docente di Ateneo la documentazione acquisita per redigere gli atti dovuti (decreto/contratto).

MODIFICHE

5) Ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. f-bis), d.lgs n. 165/2001, per lo svolgimento degli incarichi di insegnamento non è richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Gli interessati, siano essi soggetti strutturati nelle università sia interni che esterni o soggetti dipendenti da altra amministrazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, debbono allegare un curriculum vitae in formato europeo, la scheda personale, la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, la dichiarazione sulla titolarità di incarichi rivestiti ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/2013.

6) Espletate le procedure e assicurata la pubblicità degli atti di conferimento degli incarichi, le Strutture didattiche provvedono a redigere gli atti dovuti (decreto/contratto) curandone l'invio al Rettore per la firma e assolvendo altresì gli obblighi di comunicazione, pubblicazione e trasparenza.

VISTA la delibera del 19/10/2016, con la quale il Senato accademico ha approvato le suddette modifiche al citato regolamento, rinviando però la modifica di cui all'art. 4, comma 6, *"al fine di istituire un Tavolo organizzativo che veda la partecipazione dei segretari amministrativi delle Facoltà, il cui compito sarà*

quello di verificare i flussi procedimentali, analizzare i processi e definire le modalità che attengono ai profili contabili dei contratti";

VISTA la delibera del 19/10/2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato parere favorevole alle suddette modifiche al citato regolamento;

ACCERTATO che, nelle more del suddetto Tavolo organizzativo e di una revisione complessiva del regolamento, verrà emanata la sola modifica di cui all'art. 4, comma 5;

ACCERTATO che il suddetto regolamento non rientra tra quelli la cui adozione o modifica è sottoposta al controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame, previsto dall'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

ACCERTATO infine, che le modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione;

EMANA

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

ART. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente – in particolare del DPR n. 382/1980, della legge n. 341/1990, della legge n. 240/2010, nonché del Regolamento didattico di Ateneo – disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi d'insegnamento.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere conferiti nel rispetto del Codice Etico.

ART. 2
Programmazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina il fondo relativo agli incarichi d'insegnamento per l'anno accademico successivo.
2. Nella prima seduta utile successiva all'approvazione della programmazione didattica il Senato Accademico, sulla base della parametrazione convenzionale adottata, assegna il budget alle singole Strutture didattiche.
3. Le Strutture didattiche, tenuto conto delle risorse assegnate, in sede di programmazione delle attività e dell'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti di ruolo, verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti strutturati dell'Ateneo, individuano gli insegnamenti da impartire e le specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento/supplenza o contratto. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di conferimento di incarichi ai sensi degli artt. 7 e 8.

ART. 3
Conferimento di incarichi di insegnamento per i corsi di laurea

1) Le Strutture didattiche, per sopperire alle esigenze didattiche dei corsi di laurea, possono conferire incarichi di insegnamento mediante:

a) sub 1) – affidamento a titolo gratuito o oneroso al personale docente e ricercatore universitario afferente alla struttura didattica interessata nell'ambito del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine (art. 9 D.P.R. 382/1980) da attribuirsi in sede di Consiglio della Struttura didattica che ne stabilisce le modalità;

sub 2) – affidamento a titolo gratuito o oneroso al personale docente e ricercatore universitario afferente ad altre strutture didattiche dell'Ateneo, nell'ambito del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine (art. 9 D.P.R. 382/1980), per insegnamenti che non trovano copertura all'interno della struttura didattica interessata, da attribuirsi in sede di Consiglio della

medesima struttura che ne stabilisce le modalità, previo rilascio del nulla osta da parte della struttura didattica di provenienza;

b) Supplenza interna/esterna, a titolo gratuito o oneroso, al personale docente e ricercatore universitario nell'ambito del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine (art. 9 e 114 D.P.R. 382/1980);

c) sub 1) – contratti a titolo gratuito o oneroso a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 23, comma 1, legge 240/2010;

sub 2) – contratti a titolo oneroso per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23, comma 2 legge 240/2010;

sub 3) – contratti a titolo oneroso a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art. 23, comma 3 legge 240/2010).

2) Le Strutture didattiche procedono a bandire gli insegnamenti di regola entro il 15 giugno.
3) Le procedure per l'assegnazione degli incarichi debbono essere concluse, di regola, entro il 31 luglio.

ART. 4
Conferimento di supplenze e di contratti con bando

1) Le supplenze di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ed i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub 2) del presente regolamento sono assegnati a seguito di procedure di selezione emanate con bando, redatto a cura del responsabile della struttura didattica il quale attesterà nel medesimo la copertura finanziaria per gli incarichi di natura retribuita e che prevedono compensi al netto degli oneri a carico dell'ente e al lordo del percipiente.

2) Gli incarichi conferiti mediante contratto sono di durata annuale o pluriennale entro il limite dei tre anni consecutivi; di regola il bando prevede la possibilità del rinnovo previa valutazione dell'attività svolta.

3) Il bando è pubblicato all'Albo della Struttura didattica e sul sito internet di Ateneo.

4) I criteri per la valutazione comparativa delle domande sono i seguenti:
   a) pubblicazioni scientifiche attinenti al settore scientifico-disciplinare ed all'insegnamento;
   b) attività didattica e scientifica svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare ed all'insegnamento;
   c) esperienze professionali che abbiano attinenza con l'insegnamento;
   d) in ambito di valutazione comparativa per l'assegnazione di un contratto il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale;
   e) continuità didattica.

5) Ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. f-bis), d.lgs n. 165/2001, per lo svolgimento degli incarichi di insegnamento non è richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Gli interessati, siano essi soggetti strutturati nelle università sia interni che esterni o soggetti dipendenti da altra amministrazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, debbono allegare un curriculum vitae in formato europeo, la scheda personale, la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, la dichiarazione sulla titolarità di incarichi rivestiti ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/2013.

6) Espletate le procedure e assicurata la pubblicità degli atti di conferimento degli incarichi, le Strutture didattiche trasmettono al Settore Affari del Personale Servizio personale docente di Ateneo la documentazione acquisita per redigere gli atti dovuti (decreto/contratto).

ART. 5
Conferimento di contratto ad esperti di alta qualificazione per affidamento diretto (ex art. 23, comma 1, L. 240/2010)

1) La Struttura didattica può proporre, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30

dicembre 1993, n. 593, la stipula di contratti a titolo oneroso di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) sub 19 del presente Regolamento, mediante affidamento diretto, per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti possono essere attribuiti anche a titolo gratuito.

2) I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
3) I contratti sono stipulati dal Rettore e hanno durata di un anno accademico, con possibilità di rinnovo annuale, previa valutazione positiva per non più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.

ART. 6
Conferimento di contratto per Chiara fama per affidamento diretto (ex art. 23, comma 3, L. 240/2010)

1) Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore, su proposta del Consiglio della Struttura didattica, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet di ateneo, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione degli insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di Chiara fama, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.
2) I predetti contratti sono stipulati a titolo oneroso, con le modalità previste nell'art. 23, comma 3 della legge 240/2010. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3) I contratti di cui al precedente comma della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di due volte.

ART. 7
Conferimento di incarichi di insegnamento per la Scuola di specializzazione per le Professioni legali

1) Il Consiglio della struttura didattica di Giurisprudenza di regola entro il 31 marzo delibera la programmazione didattica e il relativo piano finanziario di previsione. Nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione approva il piano finanziario ed autorizza la copertura finanziaria per il solo bando unico di supplenze e contratti.
2) Di regola entro il 15 maggio la Struttura didattica di Giurisprudenza emana il bando di cui sopra ed entro il 15 luglio la procedura di assegnazione deve di regola concludersi.
3) Per il conferimento degli incarichi d'insegnamento alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali si applicano gli artt. 3,7,8 del presente regolamento.

ART. 8
Conferimento di incarichi di insegnamento per la Scuola di specializzazione e per i Master di I, II livello ed ex art. 20 Regolamento didattico di Ateneo

1) I Consigli delle strutture didattiche interessate, di regola entro il 31 marzo, deliberano la programmazione didattica e il relativo piano finanziario di previsione delle proprie Scuole di specializzazione, master di I, II livello ed ex art. 20 Regolamento didattico di Ateneo. Nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione approva il piano finanziario ed autorizza la copertura finanziaria per il solo bando unico di supplenze esterne e contratti.
2) Di regola entro il 31ottobre le Strutture didattiche emanano i bandi di cui sopra ed il relativo procedimento di conferimento degli incarichi di insegnamento deve di regola concludersi nei successivi 45 giorni dall'emanazione del bando medesimo.
3) Per il conferimento degli incarichi di insegnamento per le Scuole di specializzazione e per master di I, II livello ed ex art. 20 Regolamento didattico di Ateneo si applicano gli artt. 3,7 e8 del presente regolamento.

ART. 9
Trattamento economico

1) La remunerazione degli incarichi, mediante affidamento o supplenza al personale docente e ricercatore universitario di cui all'art. 3, comma 1 lettere a e b del presente regolamento deve rientrare nei limiti di budget di strutture didattiche, assegnato dal Senato Accademico e, comunque, delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo.

2) Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso, di importo non inferiore a quello fissato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21/07/2011, n. 313, di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) sub 1) del presente regolamento e proposto dalla Struttura didattica e approvato dal rettore che stipula il contratto.
   Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) sub 2) del presente regolamento è determinato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21/07/2011, n. 313.
   Ai fini previdenziali ai medesimi verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
3) Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sub 3) del presente regolamento è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
4) L'effettiva liquidazione dei compensi è condizionata alla previa attestazione di regolare svolgimento degli incarichi di docenza da parte delle Strutture didattiche/Direttore della Scuola, al quale il soggetto incaricato consegna, al termine del corso, il registro contenente le attività svolte nell'ambito dell'incarico.

ART. 10
Diritti e doveri degli incaricati

1) Gli incaricati possono partecipare agli organi accademici collegiali, nei limiti consentiti dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti delle strutture, e partecipare ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito dei rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale e del Regolamento per lo svolgimento di prestazioni conto terzi.
2) Gli incarichi decorrono dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e comprendono i periodi e comprendono i periodi in cui si svolgono le sessioni di esame. I professori a contratto svolgono tutte le attività previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto; pertanto assicurano la didattica frontale corrispondente ai crediti riconosciuti all'insegnamento, secondo la disciplina del regolamento didattico del corso di laurea, il ricevimento degli studenti, l'assistenza per le tesi di laurea, la partecipazione alle commissioni degli esami di profitto e di laurea, l'orientamento e il tutorato, in base alle disposizioni emanate dai responsabili delle strutture didattiche.
3) L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 11
Regime di incompatibilità

Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti:
1) a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione o con un docente afferente alla struttura che attribuisce il contratto;
2) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
3) agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e scuole di specializzazione dell'Università e di altri Atenei, nonché a titolari di borse di studio per attività per attività di ricerca post laurea, assegni di ricerca conferiti dall'Università o da altri Atenei.

per IL RETTORE
Prof. Luciano D'AMICO
f.to IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Dino Mastrocola